

# **STATUTI**

Bellinzona, 4 ottobre 1991

Art. 1 Ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) è costituita un'associazione denominata:  
**GRUPPO SPORTIVO QUATTRO**

Art. 2 Scopo dell'Associazione  
Promovimento di attività sportive e parasportive di ogni genere.

Art. 3 Membri dell'Associazione  
Sono ammesse a far parte del Gruppo tutte le persone di ogni razza, nazionalità, religione, fede politica, sesso ed età.  
La qualità di membri acquista e si perde in seguito ad una deliberazione sociale.

Art. 4 Quote sociali  
Ogni socio deve conferire una quota sociale annua in denaro il cui ammontare è determinato su deliberazione sociale.

Art. 5 Amministrazione del gruppo  
La facoltà di amministrare è conferita ad uno o più soci su deliberazione sociale.

Art. 6 Deliberazioni sociali  
Le deliberazioni sociali si prendono con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti all'assemblea ordinaria o straordinaria.  
L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno.

Art. 7 Scioglimento del gruppo  
Il gruppo si scioglie su deliberazione sociale.  
Se, dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, resta un avanzo questo deve essere versato ad un istituto di beneficenza.

GRUPPO SPORTIVO QUATTRO  
6500 BELLINZONA

IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO  
F. Beltraminelli                    D. Beltraminelli